



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VITA, VIMERCATI, D’ALIA, VALDITARA, BUTTI, ADAMO, CARLONI, CASSON, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GIARETTA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, MAZZUCONI, NEROZZI, RANDAZZO, SANNA e TOMASELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2010

Abrogazione dell’articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di limitazioni dell’accesso a *internet*

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, cosiddetto decreto Pisanu, fu, a suo tempo, la risposta del legislatore al clima di paura generato dalla strage del 7 luglio 2005 a Londra.

In particolare l'articolo 7 del citato decreto Pisanu (integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e *internet*), prevede che «[...] chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti e dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore».

«4. [...] sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati ... nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili».

Le norme sopra citate sono state oggetto di numerose proroghe fino a quella di cui al decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Una tale rigidità nella regolamentazione dell'accesso ad *internet* è, di fatto, una caratteristica che trova riscontro solo in Italia.

Va, infatti, segnalato che il decreto Pisanu non è seguito a una direttiva europea, ma è stato piuttosto ispirato dal diffuso sentimento di chiusura e paura generato dalle azioni ter-

roristiche. Nello specifico di quanto previsto dal citato articolo 7, di fatto, oggi l'Italia è l'unico paese in Europa ad avere un regolamento così severo e restrittivo sull'utilizzo delle reti *wi-fi* aperte.

Negli Stati Uniti il discusso «*Patriot Act*» (introdotta dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 col preciso scopo di ridurre il rischio di attacchi terroristici) rinforza il potere dei corpi di polizia e di spionaggio statunitensi, quali CIA, FBI e NSA, permettendo intercettazioni anche senza mandato e riducendo di fatto la *privacy* dei cittadini, cosa che nel nostro paese sembra invece non essere considerata come possibile soluzione.

La normativa italiana rappresenta, però, un notevole ostacolo alle nuove modalità di fruizione e accesso alla rete da parte dei cittadini e anche per l'erogazione di nuovi servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici. Servizi informativi georeferenziati trovano applicazione e utilità in molteplici campi, con forti ricadute non solo sulla vita dei cittadini ma anche sull'intero sistema economico di un territorio. A causa dell'articolo 7 del decreto Pisanu, ad esempio, in Italia nessuna biblioteca, azienda privata o pubblica può dare libero accesso alla propria rete *wi-fi* se prima non ha fotocopiato o scansato il documento di identità dell'utilizzatore, si è attrezzata per controllare gli accessi alle singole postazioni e i *software* utilizzati dagli utenti; con la conseguenza di negare di fatto la possibilità di utilizzo libero della rete *wi-fi*.

I risultati dell'applicazione di tali norme sono difficilmente quantificabili. Va rilevato come l'acquisizione di dati personali e il divieto di fornire accesso libero alla rete appaiano misure del tutto inefficienti. Queste norme, in effetti, non appaiono in alcun

modo sufficienti a impedire l'attuazione di un illecito, poiché facilmente aggirabili anche da parte di soggetti con conoscenza informatica piuttosto limitata.

A fronte di risultati quasi inesistenti in termini di sicurezza, i costi delle norme oggetto del nostro esame sono invece altissimi.

Esse hanno costituito un ostacolo alla crescita tecnologica e culturale di un paese già in ritardo su tutti gli indici internazionali della connettività a *internet*: nel momento in cui la rete si apre sempre di più al prossimo grazie alle tecnologie *wireless*, alla diffusione di *device* mobili sempre più economici e performanti, in Italia abbiamo imposto lucchetti e procedure artificiose. All'estero *internet* si sta affermando come strumento che spetta di diritto agli individui in quanto strumento indispensabile per la crescita culturale e sociale dell'individuo, favorendo l'interazione con l'altro e costituendo un'infrastruttura per il progresso sociale ed economico da favorire e da proteggere.

In Italia, al contrario, complici leggi miopi o leggi d'emergenza protratte nel tempo spinte da sentimenti di paura e sfiducia nelle azioni del prossimo, la rete sembra essere considerata il luogo comune dell'inutilità, della devianza, del reato diffuso.

Questa legge ha contribuito a trasformare un paese spaventato in un paese più arretrato, più complicato, pessimistico, dove ai proclami su semplificazione e innovazione si contrappone una normativa bloccante, che priva i soggetti che si impegnano nella crescita del Paese dello strumento base su cui lavorare.

L'assenza di una rete diffusa, aperta e accessibile costituisce ostacolo talvolta insormontabile per:

accesso a servizi pubblici della pubblica amministrazione, che al momento vede nelle forme di connettività attuali un limite alla reale possibilità di fornire servizi innovativi,

nella sua accezione più varia: prenotazioni, richieste certificati e documentazione, informazioni di diversa natura su attività di enti;

servizi informativi (sia *push* che *pull*) diretti al cittadino, di carattere generale o georeferenziati;

servizi di infomobilità: mezzi pubblici, informazioni sul traffico, servizi di *alerting* per le emergenze;

servizi innovativi per la fruizione di beni culturali, ambientali e servizi per il turismo, con immediate ricadute positive sia per cittadini residenti che per turisti, che possono accedere in qualsiasi momento a portali per il turismo che forniscano informazioni e servizi integrati: dai trasporti alla ristorazione, dalle informazioni sulle strutture alberghiere alla creazione di itinerari turistici tematici;

erogazione di servizi specifici destinati a diversamente abili (quali, ad esempio, soggetti con possibilità di mobilità ridotta o non vedenti), che potrebbero avere accesso a servizi specifici quali percorsi guidati o segnalazione di edifici di interesse specifico;

nuove forme di fruizione di servizi pubblici in ambienti pubblici come aree verdi, biblioteche, ospedali, dove l'impossibilità di accedere alla rete vincola i cittadini a forme di fruizione dei servizi oramai obsolete;

servizi per la sicurezza: una rete diffusa permetterebbe anche ai soggetti con compiti di polizia o sicurezza (vigili urbani, vigili del fuoco, croce rossa) di attivare servizi diffusi per l'ottimizzazione del loro lavoro.

Alla luce di quanto esposto finora, appare evidente come sia urgente l'abrogazione delle norme in questione che costituiscono un limite per una società che vuole tenere il passo del panorama internazionale e che vede nella possibilità di innovare e innovarsi un percorso obbligato e una necessità per una reale crescita economica, sociale e culturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. L'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è abrogato.